

**Legge regionale 26 aprile 2023, n. 6 (BUR n. 58/2023)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICA DELL'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112" IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI INTERVENTI ATTI A MITIGARE GLI EFFETTI DI SICCIÀ E PRECIPITAZIONI INTENSE.

Art. 1 - Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: "*ivi compresi gli interventi finalizzati al risparmio idrico ovvero all'invaso antipiena e all'accumulo della risorsa idrica per fronteggiare i periodi di crisi.*".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.